

## **TI\_GERICHTE 35.2000.57 vom 18. Oktober 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-10-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2000.57](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2000.57)

FR: TI\_GERICHTE 35.2000.57 du 18 octobre 2000

IT: TI\_GERICHTE 35.2000.57 del 18 ottobre 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 7**

mesi per consegnare il proprio referto peritale (lasso di tempo calcolato a contare dal momento in cui le parti gli hanno trasmesso i quesiti peritali - cfr. doc. \_). D'altro canto, si osserva come la procedura si sia ulteriormente protratta siccome il dossier radiologico riguardante l'insorgente è risultato, per lungo tempo, incompleto: così come si evince dal doc. \_\_, è soltanto nel corso del luglio del 1999 che la ricorrente ha, per il tramite del proprio patrocinatore, consegnato alla \_\_\_\_\_ le radiografie mancanti, malgrado essa fosse stata sollecitata a scadenze regolari, la prima volta addirittura nel settembre 1998 (cfr. doc. \_). 2.6. L'insorgente pretende, comunque, essere vittima di un diniego di giustizia, per il fatto che la \_\_\_\_\_ - presa visione del referto 12 giugno 2000 allestito dall' Institut für \_\_\_\_\_ - ha deciso di sottoporla ad una nuova valutazione peritale, questa volta presso il dottor \_\_\_\_\_, spec. FMH in neurochirurgia, già \_\_\_\_\_ del reparto di neurochirurgia presso l'Ospedale cantonale di \_\_\_\_\_ (cfr. doc. \_). A mente dell'assicurata, si tratterebbe qui soltanto di una manovra voluta dall'assicuratore convenuto allo scopo di procrastinare la definizione della vertenza, giacché la fattispecie sarebbe già stata sufficientemente chiarita dalla perizia \_\_\_\_\_ (cfr. I, p. 4s.). In ossequio alla suevocata dottrina e giurisprudenza federale, questa Corte deve verificare se il fatto che la \_\_\_\_\_ abbia ordinato l'allestimento di una nuova perizia, è costitutivo di un abuso (cfr. consid. 2.4.). Preliminarmente, va rammentato che, con riferimento al principio inquisitorio ancorato nell'art. 47 cpv. 1 LAINF, all'assicuratore infortuni va riconosciuto un ampio potere discrezionale nel decidere se e quali prove assumere per delucidare una determinata fattispecie (A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 248). In questo ordine d'idee, trattandosi di misure probatorie, l'intervento del giudice si giustifica soltanto qualora l'autorità amministrativa abbia manifestamente superato il proprio potere discrezionale (cfr. STFA 3.7.1992 in re K. c/ Bernese Assicurazione, consid. 5b, non pubblicata). In casu, la lite, nel merito, verte sulla questione di sapere se i disturbi accusati dall'assicurata, segnatamente, a livello del rachide cervicale, costituiscono una naturale conseguenza dell'incidente della circolazione del gennaio 1997. Trattasi, pertanto, di una questione di natura prettamente medica. Nel corso del mese di settembre 1999, le parti hanno, di un comune accordo, interpellato il neurochirurgo dottor \_\_\_\_\_ (cfr. doc. \_). La \_\_\_\_\_ e, già allora, si era riservata la facoltà d'ordinare una perizia biomeccanica (cfr. consid. 1.3.). Lo specialista, trattandosi della questione, centrale, inerente l'eziologia dei disturbi lamentati, ha sostenuto, in particolare, che: " (...). Es kann heute mit überwiegender Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass das therapierefraktäre,

partiell invalidisierende cervikale/cervikovertebrale Syndrom auf den Unfall vom 14.1.1997 zurückzuführen werden kann. Kein vordergründiger degenerativer Vorzustand - ich darf hier auf die Befunde Dr. \_\_\_\_\_ vom Jan, 1998 verweisen " (cfr. doc. \_\_, p. 19) ed ancora: " Die heutigen Beschwerden werden von der Patientin vor allem im HWS-Bereich angegeben, im Bereich, wo sich auch eine strukturmässige Verschlechterung im Verlaufs-MRI objektivieren lässt. Eine anderweitige vermehrte Krafteinwirkung oder dergleichen wird nicht berichtet, eine unfallfremde Ursache kann heute wohl ausgeschlossen werden " (doc. \_\_, p. 19). Conformemente a quanto preannunciato, l'assicuratore LAINF convenuto, nel maggio 2000, ha conferito all' Institut für \_\_\_\_\_ il mandato d'allestire una perizia biomeccanica. Dal relativo rapporto 12 giugno 2000 emerge che il Prof. dott. \_\_\_\_\_ e l'Ing. \_\_\_\_\_ sono pervenuti a delle conclusioni diametralmente opposte rispetto a quelle espresse dal dottor \_\_\_\_\_ (cfr. doc. \_\_, p. 2 in fine: "Aus biomechanischer und technischer Sicht können wir die Argumentation von Dr. \_\_\_\_\_ bezüglich des ca. 7 Monate nach Abschluss des Falles und 10 Monate nach dem Unfall aufgetretenen Rückfalles mit nun protrahiertem Verlauf nicht nachvollziehen"). A notare che i periti zurighesi hanno espressamente ritenuto indicato sottoporre \_\_\_\_\_ ad una nuova valutazione medica specialistica, da eseguire alla luce dell'interpretazione biomeccanica dell'evento traumatico 14 gennaio 1997 da loro fornita (cfr. doc. \_\_, p. 3). La \_\_\_\_\_ si è, dunque, trovata confrontata a due apprezzamenti contrapposti fra loro, ragione per cui ha giustamente optato per una nuova perizia medica a cura del dottor \_\_\_\_\_. Del resto, quando gli stessi esperti dell' Institut für \_\_\_\_\_ - la cui autorevolezza nella specifica materia non può qui essere messa in discussione - concludono alla necessità di un ulteriore esame specialistico, all'assicuratore non si può certo rimproverare d'aver avuto un comportamento abusivo. Concludendo, le summenzionate circostanze non consentono di ammettere che la mancata definizione del caso da parte della \_\_\_\_\_, sia oggettivamente ingiustificata. In siffatte condizioni, il ricorso 11 agosto 2000 ha da essere senz'altro respinto. L'assicuratore LAINF convenuto è, comunque, invitato a voler emanare la decisione di sua competenza, non appena in possesso del referto peritale del dottor \_\_\_\_\_.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.